

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Nel ricorso proposto

dal **Dott. Silvio Mulè** (C.F. MLUSLV74D16A089G), nato a Agrigento, il 16 aprile 1974, residente in Gorgonzola (MI), via Lecco, n. 10 (CAP 20064), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Properzio n. 5 (fax: 02.8051733), nonché al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, giusta delega allegata al presente atto (**All. A**);

- Ricorrente -

contro

l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore Generale;

- Amministrazione intimata -

e nei confronti di

Francesco De Simone (C.F. DSMFNC74C28D086O);

Giovanrosa Nazzareno (C.F. GVNNZR65T21G756G);

- Controinteressati -

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari ex art. 55, comma 10, c.p.a.,

- del provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)" (**doc. 1**), nonché dei

relativi allegati (**doc. 1 bis** e **doc. 1 ter**), **nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria;**

- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27 novembre 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «*non dover provvedere in merito alle istanze pervenute*» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli **del ricorrente** (**doc. 2**);

- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 5 del 9 novembre 2023, nel corso della quale sono stati valutati i titoli del ricorrente (**doc. 3**), nonché della relativa scheda di valutazione (**doc. 3 bis**);

- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del “*concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, **nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata** (**doc. 4**).

*** **

FATTO

*** **

1. Con Bando n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso «*per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio (**doc. 4**).

Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 100 punti per i titoli, e di 100 punti per la prova orale, con graduatoria calcolata in base al punteggio totale riportato da ciascun candidato.

*

2. In data 2 dicembre 2010, il Dott. Mulè ha presentato domanda di partecipazione al concorso (**doc. 5**), dichiarando di essere in possesso dei

seguenti titoli accademici, previsti al punto b) dell'art. 3, comma 6, del Bando:

- 1) Laurea in Economia e Commercio;
- 2) Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista;
- 3) Abilitazione alla professione di Revisore Legale dei Conti;
- 4) Master Universitario di Secondo Livello in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione.

Non essendo materialmente in possesso della documentazione originale, ha comprovato il possesso dei suddetti titoli mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (**doc. 5 bis**).

*

3. Il concorso ha avuto un iter particolarmente travagliato, con un lungo contenzioso già sul bando, che ne ha paralizzato lo svolgimento per un lungo periodo.

Il procedimento si è infine sbloccato solo nel 2019.

*

4. Con avviso dell'8 marzo 2021, la Direzione Centrale Risorse Umane ha comunicato al Dott. Mulè che la Commissione valutatrice aveva attribuito ai titoli presentati un punteggio pari a 0 punti.

In data 13 maggio 2021, il Dott. Mulè ha svolto la prova orale del concorso, conseguendo un punteggio pari a **83,4/100 punti**.

Con istanza di accesso, il Dott. Mulè ha chiesto l'ostensione dei documenti relativi alla valutazione dei titoli (**doc. 6**). All'esito dell'accesso, ha appreso che la Commissione non aveva valutato i titoli presentati per le seguenti ragioni:

- relativamente alla laurea in economia e commercio, il conseguimento della laurea costituisce «*requisito di ammissione alla procedura concorsuale*», dunque non poteva essere valutato ai fini del punteggio;

- relativamente alle abilitazioni alle professioni di commercialista e di revisore, «*non [sono] valutabili per mancanza di documentazione idonea allegata*», in quanto non allegati in originale ma solamente autocertificati;

- relativamente al master, «*non risulta valutabile in quanto non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione*» con verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 (**doc. 7**).

*

5. Con avviso n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 8**), l’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito del concorso (**doc. 8 bis**) e il Dott. Mulè ha appreso di essersi collocato al **61° posto** della graduatoria dei **vincitori**, con un punteggio pari a **83,4/200 punti**.

La graduatoria è stata successivamente rettificata, ma senza che vi fossero mutamenti per la posizione del Dott. Mulè.

*

6. Nonostante fosse evidentemente illegittima la mancata valutazione delle abilitazioni professionali e del master, il Dott. Mulè ha deciso di non proporre ricorso perché, anche con una nuova valutazione dei titoli, la sua posizione in graduatoria non sarebbe mutata significativamente, e perché comunque l’attuale posizione lo poneva saldamente tra i vincitori del concorso, sicché difettava l’interesse al gravame.

*

7. In data 20 settembre 2021, il Dott. Mulè ha dunque stipulato con l’Agenzia delle Entrate il contratto di lavoro per Dirigente di II fascia, con incarico di Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Brescia.

*

8. Sennonché anche la graduatoria è stata oggetto di numerosi ricorsi, ad esito dei quali, con sentenze, nn. 14858 e 14859 del 14 novembre 2022, il TAR Lazio ha annullato il verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 e la graduatoria

finale del concorso, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, facendo salvi i punteggi conseguiti nella prova orale.

Inoltre, con altre sei sentenze, il TAR Lazio è intervenuto sulla attribuzione di punteggi limitatamente a soli sei candidati.

Le due sentenze del TAR che hanno annullato l'intera graduatoria sono state appellate dall'Agenzia delle Entrate, ma sono state infine confermate dal Consiglio di Stato con sentenze 6237 e 6238 del 26 giugno 2023.

*

9. In esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (**doc. 9**) l'Agenzia ha disposto la nomina di una nuova Commissione, affinché provvedesse *«ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati»*.

Con verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (**doc. 10**), la nuova Commissione ha rideterminato i punteggi da attribuire ai titoli, incrementando *«di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione»*, salvo per la categoria di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del Bando, in quanto già valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile.

*

10. Una volta appresa la rinnovazione della valutazione dei titoli, attraverso la nomina della Nuova Commissione, il Dott. Mulè ha presentato alla Direzione Centrale risorse umane una istanza di riesame (**doc. 11**) dei titoli di studio allegati alla domanda di partecipazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

*

11. Con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 1), l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova graduatoria, nella quale il Dott. Mulè si è classificato **131°**, con un punteggio totale di **84,3/200**, invariato rispetto alla precedente graduatoria.

A seguito della presentazione dell'istanza di accesso agli atti della procedura, l'Agenzia ha consegnato (**doc. 12**, nota prot. n. 38809 del 14 febbraio 2024) le schede di valutazione (doc. 3 *bis*) e i verbali di riunione, e il Dott. Mulè ha così appreso che la Commissione:

- a) non aveva provveduto sulle istanze di riesame, nell'assunto che tale compito non rientrasse tra le competenze attribuitele con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8 novembre 2023 (**doc. 13**);
- b) aveva nuovamente attribuito 0 punti ai titoli allegati dal ricorrente, ribadendo che:
 - le Abilitazioni professionali non erano valutabili «*per mancanza di documentazione idonea allegata*», in quanto non prodotti in originale o fotocopia autenticata;
 - il Master di II livello non era valutabile in quanto «*non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione*» con verbale n. 2 del 10 febbraio 2016.

*

12. Per quanto il Dott. Mulè sia ancora classificato tra i 175 vincitori del concorso, la sua posizione è molto più incerta che dopo la prima graduatoria poi annullata.

D'altro canto, come si è accennato, la Commissione ha elevato significativamente i punteggi attribuibili ai titoli di studio e professionali; con l'effetto che, qualora fossero stati considerati i titoli invece scartati dalla Commissione, il Dott. Mulè avrebbe conseguito 4,25 punti per l'Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e 2,125 punti per il Master di II livello; per un totale di **88,775 punti**, anziché 83,4.

Tale punteggio avrebbe consentito al Dott. Mulè di ricollocarsi nella graduatoria **all'83° posto** anziché al 131° posto.

*

13. Già alla luce di quanto precede, l'operato della Commissione nella rivalutazione dei titoli appare illegittimo, onde si invoca l'intervento di codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per le seguenti ragioni in

*** **

DIRITTO

*** **

PREMESSA: SULL'INTERESSE A RICORRERE

Come anticipato, il ricorrente è attualmente classificato al 131° posto, in una graduatoria destinata a premiare 175 vincitori: la posizione sarebbe dunque utile.

Senonché, per un verso, le vicende del concorso sono state già così travagliate da lasciar prevedere una nuova serie di ricorsi, volti a modifiche della graduatoria; e dinanzi a tali ricorsi, sarebbe materialmente impossibile per l'odierno ricorrente proporre in ciascuno un ricorso incidentale volto a vedersi attribuire il giusto punteggio.

D'altro canto, e in ogni caso, il Dott. Mulé ha certamente un interesse a vedersi riconosciuto il giusto posizionamento in graduatoria, in posizione molto più elevata rispetto a quella illegittimamente stabilita dalla Commissione.

Trattandosi di risultato che riguarda anche il prestigio personale e professionale dei candidati, non è certo irrilevante essere classificato al 131° ovvero all'83° posto. Ed è noto che il prestigio professionale rappresenta un interesse pienamente meritevole di tutela e tale da legittimare la proposizione di un gravame.

Ciò premesso, al fine di prevenire dubbi e anticipare eccezioni, può procedersi nella esposizione dei motivi di censura degli atti gravati.

*** **

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 241/1990 E DEGLI ART. 43 E 46 DEL D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

I.a) L'illegittimità del rifiuto di considerare l'istanza di riesame del ricorrente

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, codesto ecc.mo TAR Lazio ha accolto il ricorso di un concorrente che lamentava la mancata valutazione da parte della Commissione di alcuni titoli, perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì solamente dichiarati nel *curriculum vitae*. In particolare, la pronuncia ha sancito che la Commissione fosse tenuta a valutare i titoli dichiarati nel *curriculum* con espresso riferimento all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in quanto il documento presentava la sottoscrizione del concorrente e l'assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In esecuzione di tale pronuncia, la nuova Commissione ha quindi provveduto a rivalutare i titoli presentati dal suddetto concorrente.

In tal quadro, il ricorrente ha presentato una esplicita richiesta di riesame anche della propria posizione: come anticipato, in occasione della prima valutazione, il ricorrente non aveva ottenuto punteggio per un titolo (l'attestazione di abilitazione professionale), nonostante fosse dichiarato nel *curriculum* e addirittura fosse poi allegata una apposita dichiarazione sostitutiva con tutte le formalità del caso.

Senonché la Commissione ha rifiutato di operare tale nuova valutazione, nell'assunto che *«l'ambito del suo mandato, come esteso giusto provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive»* rese da codesto ecc.mo TAR e dunque *«di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute»* (verbale n. 6 del 27 novembre 2023, doc. 2).

Tale motivazione appare evidentemente erranea.

Anzitutto, tra i compiti attribuiti alla Commissione dal Direttore dell'Agenzia con provvedimento precedente vi era la generale *«rivalutazione dei titoli»* (doc. 9, prot. n. 311834 del 7 settembre 2023); dunque la Commissione avrebbe dovuto sia ricalibrare i punteggi sulla base dei nuovi criteri stabiliti, sia rivalutare nel merito tutti i titoli presentati.

Si tratta di un compito appunto generale, inerente l'intera procedura di valutazione. Sicché, quand'anche l'incarico abbia espressamente prescritto la rivalutazione dei sei ricorrenti vittoriosi, non era certo esclusa una valutazione di quegli altri concorrenti che hanno manifestato di trovarsi nella medesima situazione.

Inoltre, l'attività della Commissione non riguardava solo la (ri-)attribuzione dei punteggi per i titoli, ma anche una nuova definizione dei criteri di assegnazione dei punteggi "a monte" della valutazione dei titoli; tanto che i punteggi attribuibili per i titoli in questione risultano moltiplicati per 8,5.

Tal essendo il compito affidatole, appare evidentemente illogico che la Commissione abbia, per un verso, rettificato i punteggi da attribuire ai vari titoli per tutti i concorrenti, così modificando i criteri di valutazione originari; ma nel contempo, per altro verso, abbia riconsiderato solo i titoli relativi ai concorrenti che avevano ottenuto una pronuncia favorevole, e non di quelli in situazione assolutamente identica che non avevano però all'epoca proposto ricorso.

Infine, secondo un criterio sostanziale che non deve mai mancare in un concorso pubblico, appare erronea la pretesa della Commissione di non considerare allo stesso modo le posizioni di concorrenti nella medesima situazione documentale, attribuendo punteggi premianti solo ad alcuni e non ad altri, che pure avevano presentato istanza di riesame.

Il tutto, senza considerare che, a distanza di anni dalla presentazione della documentazione da parte dei concorrenti, e con tutti i cambiamenti intercorsi da allora nell'approccio giurisprudenziale e amministrativo alle eventuali irregolarità nella presentazione, una nuova valutazione compiuta oggi impone di prendere in considerazione anche le istanze di riesame/autotutela di quei documenti che all'epoca non furono considerati ma che oggi devono essere ammessi.

Il che pare essere avvenuto nei confronti di almeno un altro / un'altra concorrente, il/la quale risulterebbe aver ottenuto la correzione della valutazione dei titoli prima dell'adeguamento del punteggio. Sul punto, ci si riserva indicazione più precisa, allorché l'Agenzia delle Entrate avrà prodotto in giudizio, come dovuto, tutti i documenti afferenti al concorso.

Tutto quanto precede vale a maggior ragione nel caso del Dott. Mulè, che non solo ha dichiarato i titoli nel *curriculum* sottoscritto, ma li ha anche autocertificati nell'elenco titoli con specifico riferimento a ciascun titolo.

*

I.b) Violazione dell'art. 3 del Bando

L'art. 3, comma 7, del Bando ha disposto che i titoli e i documenti oggetto di valutazione dovevano essere «*presentati in originale o anche in fotocopia purché, in questo ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*».

In pretesa applicazione di tale disposizione, la Commissione ha affermato che non potrebbero essere oggetto di valutazione le Abilitazioni alla

professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale dei conti «*per mancanza di documentazione idonea allegata*», in quanto il concorrente aveva autocertificato il possesso dei titoli (doc. 3 *bis*).

Senonché, nel Bando non è affatto previsto che in caso di mancata allegazione del titolo originale, ovvero di fotocopia autocertificata, il relativo titolo non avrebbe ottenuto punteggio.

Infatti, **il Bando ha disposto che i titoli non sarebbero stati valutati esclusivamente in due ipotesi:**

- a) mancata sottoscrizione del *curriculum vitae*: «*l'omissione delle firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum*» (art. 3, comma 7, del Bando);
- b) mancata produzione della fotocopia della carta di identità a corredo dell'autocertificazione: «*la sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata*» (ancora art. 3, comma 7, del Bando).

Nella specie, il *curriculum* era stato sottoscritto e l'autocertificazione era accompagnata da fotocopia della carta d'identità; dunque, i titoli presentati dal Dott. Mulè erano pienamente valutabili.

La Commissione ha quindi operato in evidente **contrasto con le disposizioni del Bando**, e dunque la valutazione di “inidoneità dei titoli” del Dott. Mulé, con particolare riguardo alle abilitazioni professionali, appare illegittima.

*

I.c) Violazione dell'art. 18 della Legge 241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000

Del resto, il bando non avrebbe potuto legittimamente subordinare il punteggio di un'abilitazione professionale alla presentazione dell'originale o di copia autenticata del documento, vanificando l'autocertificazione.

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, pronunciata in relazione alla prima graduatoria di merito, codesto ecc.mo TAR ha giudicato che «*il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” [...] richiama[va] espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni*» e dunque trovavano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 241/1990 e nel D.P.R. 445/2000.

Tali disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni (dell'art. 18, comma 2, della Legge 241/1990) e che sono tenute «*ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione della “qualifica professionale posseduta” rientra, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera n) del D.P.R. 445/2000, tra le informazioni che l'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio mediante dichiarazione sostitutiva.

La Commissione avrebbe dovuto dunque non solo tener conto dell'autodichiarazione circa il possesso dei titoli da parte del ricorrente, ma addirittura acquisire d'ufficio le informazioni ivi contenute.

Al più, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni del ricorrente erranee o incomplete avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio «*qualora dalla*

documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili» (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

In quest'ottica, la disposizione del Bando che prevede l'allegazione dei titoli in originale o in copia dichiarata appare in contrasto con la disciplina dell'autocertificazione.

La Commissione avrebbe dunque dovuto interpretare l'art. 3, comma 7, del Bando in maniera conforme a tali disposizioni, considerando i titoli dichiarati con autocertificazione come "idonei", per poi sottoporli ad una valutazione di merito.

D'altro canto, una diversa interpretazione del Bando sarebbe in contrasto con *«la ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte»* ([TAR Lazio, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227](#)) e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa.

Alla luce di quanto precede, appare evidente che la valutazione della Commissione è stata adottata in violazione delle norme sull'autocertificazione per due ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto considerare come idonei i titoli autocertificati dal ricorrente per il semplice fatto che la disciplina sulle autocertificazioni permette di comprovare la qualifica professionale posseduta tramite dichiarazione sostitutiva, senza che sia necessario esporre il titolo originale o fotocopiato;
- 2) secondariamente, prima di dichiarare "inidoneo" alla valutazione il titolo, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al concorrente di regolarizzare la sua posizione tramite soccorso istruttorio.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CONTENUTI NEL VERBALE N. 2 DEL 4 OTTOBRE 2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'art. 7 del Bando ha disposto che la valutazione dei titoli dovesse avvenire previa individuazione da parte della commissione dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire ai singoli titoli, nel limite di punteggi massimi individuati dall'art. 7, comma 2, del Bando.

In particolare, con riguardo ai titoli di studio, la Commissione ha previsto due modalità di attribuzione dei punteggi a seconda che il titolo fosse conseguito in materie "attinenti" all'attività istituzionale dell'Agenzia ovvero in altre materie (doc. 10, verbale n. 2 del 4 ottobre 2023).

Nel caso in cui il titolo di studio fosse stato conseguito in materie attinenti all'attività dell'Agenzia, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al concorrente il punteggio massimo; diversamente, il punteggio minimo.

Nella specie, il ricorrente aveva allegato all'elenco dei titoli l'attestato di frequenza del "Master Specialistico in Finanza e Controllo di gestione", conseguito tra il 15 novembre 2001 e il 28 settembre 2002, in cui si era diplomato con il punteggio massimo.

Con allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, che si può ritenere applicabile anche ai nuovi criteri, la precedente Commissione ha chiarito che *«i titoli denominati master con previsione di valutazione finale, rilasciati da università o consorzi universitari anteriormente al D. MIUR 270/2004 [...] sono titoli inquadrabili fra quelli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione o di perfezionamento» (doc. 14).*

Il chiarimento reso dalla Commissione pare riguardare proprio la casistica

del ricorrente:

- 1) in primo luogo, come si evince dall'indicazione riportata nel curriculum (**doc. 15**), il Master prevedeva una valutazione finale, che nella specie è stata pari al punteggio massimo ("Diploma Cum Laude");
- 2) secondariamente, l'attestato è stato rilasciato da uno degli Enti indicati nel chiarimento, ovvero un Consorzio universitario;
- 3) infine, è stato conseguito prima dell'entrata in vigore del Decreto MIUR 270/2004, in quanto il Dott. Mulè ha ottenuto il titolo nel 2002.

Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al Dott. Mulè il punteggio individuato con riguardo ai corsi di formazione o di perfezionamento, quindi un punteggio compreso tra 2,125 e 4,25 punti.

Nella specie, il punteggio da attribuire al ricorrente doveva essere di 2,125 punti, in quanto il Master non rientrava tra quelli attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia perché non «*indirizzato al settore tributario*» (doc. 14, allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016).

L'asserzione della Commissione, secondo cui tale titolo non sarebbe valutabile «*in quanto non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione*», con conseguente attribuzione di zero punti, appare quindi erronea e in violazione proprio dei criteri assunti dalla Commissione.

*

III. ISTANZA DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 10, C.P.A.

Da quanto precede emerge la sussistenza del *fumus* del presente ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum*, l'irreparabilità del pregiudizio discende dalla prevedibile durata del giudizio, rispetto all'esigenza del ricorrente di avere certezza sulle sorti della valutazione dei titoli presentati e dunque del suo posizionamento in graduatoria.

Vero è che il Dott. Mulè è titolare di un contratto da Dirigente di II fascia,

presso la Direzione Provinciale di Brescia; ma altrettanto vero è che l'esistenza di tale contratto non smentisce certo il danno derivante al ricorrente dall'esecuzione degli atti impugnati.

Inoltre, considerato l'elevato numero di ricorsi attesi avverso la graduatoria gravata con il presente ricorso, sussiste in concreto il rischio che il Dott. Mulè, senza il mancato riconoscimento dei titoli allegati, non risulti più "vincitore" del concorso, e dunque che venga retrocesso dall'Agenzia delle Entrate da Dirigente a funzionario.

IV. ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Dato l'oggetto del presente ricorso e gli effetti che l'auspicato accoglimento del gravame produrrebbe su un numero elevato di soggetti (175 vincitori), appare opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i soggetti che sono risultati vincitori nella graduatoria approvata con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024.

Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

*** **

Tutto ciò premesso, il **Dott. Silvio Mulè**, *ut supra*, conclude affinché codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- l'Ill.mo Signor Presidente del TAR Lazio voglia autorizzare, ai sensi degli

artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, ovvero indicando le modalità di notificazione;

- codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- **in sede cautelare:** disporre la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;
- **nel merito:** dichiarare illegittimi e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati; nonché ordinare all’Agenzia delle Entrate di riformare la graduatoria definitiva rivalutando correttamente i titoli allegati dal ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare, nonché comunque con rifusione del contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il contributo unificato versato ammonta a € 325,00.

Si producono i seguenti documenti:

All. A) Procura alle liti;

doc. 1) Provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024;

doc. 1 *bis*) Allegato A) al Provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024;

doc. 1 *ter*) Allegato B) al Provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024;

doc. 2) verbale n. 6 del 27 novembre 2023;

doc. 3) verbale n. 5 del 9 ottobre 2023;

doc. 3 *bis*) Scheda di valutazione dei titoli;

doc. 4) Bando del concorso;

doc. 5) Domanda di partecipazione;

doc. 5 *bis*) Titoli allegati alla domanda di partecipazione;

doc. 6) Valutazione titoli;

doc. 7) Verbale n. 2 del 10 febbraio 2016;
Doc. 8) Avviso n. 173327 del 30 giugno 2021;
Doc. 8 *bis*) Graduatoria;
doc. 9) Provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023;
doc. 10) Verbale n. 2 del 4 ottobre 2023;
doc. 11) Istanza di riesame dei titoli;
doc. 12) Nota prot. n. 38809 del 14 febbraio 2024;
doc. 13) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 396028
del 8 novembre 2023;
doc. 14) Allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016;
doc. 15) Curriculum.
Milano - Roma, 11 marzo 2024.

(Avv. Maurizio Zoppolato)